

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

05

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

art. 24^{ter} d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEDICATA AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3
2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3
2.1 - ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - ART. 416 C.P.	3
2.2 - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - ART. 416BIS C.P.	4
2.3 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE - ART. 416BIS.1 C.P.	4
2.4 - SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO - ART. 416TER C.P.	4
2.5 - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ART. 630 C.P.	5
2.6 - ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	5
2.7 - DELITTI CONCERNENTI LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO DI ARMI DA GUERRA, ESPLOSIVI ED ARMI CLANDESTINE - ART. 407, COMMA 2, LETTERA A) N. 5 C.P.	5
3.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	5
4.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	6
5.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
6.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9

1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di criminalità organizzata

L'obiettivo della presente Sezione di Parte Speciale (05) del MOGC 231 attiene alle regole di condotta relative al rischio di commissione di reati di criminalità organizzata, rivolte a tutti i Destinatari del Modello, (apicali, dipendenti, organi sociali, collaboratori esterni, fornitori, *partner*, per come già richiamato nella Parte Generale).

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che dipendenti, apicali, organi sociali, collaboratori esterni e partner della società (in breve: i Destinatari) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC 231.
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'Amministratore Unico, nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici", intende sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

2.0 - Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono reati di criminalità organizzata (cd. crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di associazioni a delinquere, definite organizzazioni criminali, costituite in modo stabile, secondo precisi criteri e schemi organizzativi, sovente di matrice gerarchica, connotate da senso di appartenenza (*affectio societatis*) e con un obiettivo comune teso alla commissione di una serie indeterminata di reati (cd. reati fine).

Comunemente il profitto economico rappresenta lo scopo principale di tali associazioni, ma non l'unico.

Nell'accezione in esame possono essere ricompresi anche gruppi associativi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice prevalentemente politica, ideologica o sociale.

I **reati transnazionali** che, ai sensi della L. 146/2006 ai fini della presente legge si considerano tali, assumono rilevanza allorché sia **coinvolto un gruppo criminale** organizzato e purché il reato:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per la natura delle attività concretamente svolte dalla società, il rischio di commissione di reati transnazionali è stato valutato come inesistente (rischio residuo 0).

2.1 - Associazione a delinquere - art. 416 c.p.

Il reato si configura quando **tre o più** persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Coloro che hanno costituito, promosso od organizzato l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la pena **da tre a sette anni di reclusione**.

Il mero partecipe è punito con la reclusione da **uno a cinque anni**.

La fattispecie incriminatrice prevede una complessa serie di aggravanti, legate alla eventualità in cui l'associazione abbia un numero rilevante di partecipi, se gli associati “scorrono con armi”, ovvero se è diretta alla commissione di gravi reati contro la persona (tratta) e la libertà sessuale (prostituzione, pornografia minorile, etc.).

In caso di accertamento di responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, si applica la sanzione pecuniaria da **400 a 1.000 quote** (art. 416, co. 6, 416*bis*, 416*ter* e 630 c.p.), ovvero da **300 a 800 quote** (in tutti gli altri casi previsti dall'art. 416 c.p. e dall'art. 407, co. 2, c.p.p.).

2.2 - Associazioni di tipo mafioso anche straniera - art. 416*bis* c.p.

Chiunque fa parte di un'**associazione di tipo mafioso** formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione **da dieci a quindici anni**.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la **reclusione da dodici a diciotto anni**.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione** del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è **armata** si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

In caso di accertamento di responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si applica la sanzione pecuniaria **da 400 a 1.000 quote**.

2.3 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose - art. 416*bis*.1 c.p.

Il d.lgs. n. 21/2018 ha introdotto l'art. 416-*bis*.1 c.p., con cui sono state previste una serie di circostanze **aggravanti e attenuanti**, anche ad effetto speciale, applicabili al sopra indicato reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

2.4 - Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416*ter* c.p.

La condotta che integra il reato è quella di chi ottiene la **promessa di voti** prevista dal terzo comma dell'articolo 416*bis* in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

Le pene sono previste alla stessa stregua del primo comma dell'art. 416*bis*.

La stessa pena si applica a chi **promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti** nei casi di cui al primo comma.

Inoltre, nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art. 416*bis* è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, è prevista sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In caso di accertamento di responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.**

2.5 - Sequestro di persona a scopo di estorsione - art. 630 c.p.

Il delitto punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La sanzione è la **reclusione da venticinque a trenta anni.**

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

In caso di accertamento di responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.**

2.6 - Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- La commissione del reato è impossibile nell'ambito dell'attività d'impresa di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

2.7 - Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine - Art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 c.p.

- La commissione del reato è impossibile nell'ambito dell'attività d'impresa di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.0 - Le attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata

- Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte in relazione alle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 24^{ter} d.lgs. n. 231/2001, sono di seguito indicate le principali aree a rischio reati in cui W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

potrebbe essere coinvolta e le aree sensibili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nell'ambito dei reati sopra indicati.

Attività Sensibili

1. Sviluppo commerciale – Marketing e Pubblicità

Attività di marketing e implemento del mercato in favore di clientela che risiede in territori che, per fatto notorio, sono stati interessati da diffusi fenomeni delinquenziali legati a criminalità organizzata;

2. Gestione dei flussi finanziari

L'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa; vi è il rischio che l'attività aziendale direttamente od indirettamente abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto di cui alla presente parte speciale;

3. Selezione e gestione di incarichi per consulenze.

Coinvolge tutta l'attività di gestione del processo di conferimento incarico relativamente a consulenze e prestazioni professionali e della gestione dei relativi conseguenti rapporti;

4. Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi.

Coinvolge l'attività di selezione e di gestione del processo di approvvigionamento e acquisti, relativamente a beni e servizi;

5. Gestione delle risorse umane

4.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, amministrative, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della clientela:

1. Rappresentante Legale

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione e controllo degli incarichi stipulati con fornitori e consulenti, l'interlocuzione con le società partner; la gestione di conflitti stragiudiziali e conclusione di transazioni. Presiede alla gestione delle operazioni finanziarie.

2. Risorse Umane – Uffici di Segreteria– Sviluppo Commerciale

È la funzione che coordina il piano di sviluppo territoriale ed il marketing aziendale, che si occupa dell'organizzazione, verifica e predisposizione della documentazione contrattuale con fornitori e consulenti.

A questa si aggiunge l'attività di scouting e recruiting.

3. Acquisti, Forniture e Contratti - Gare e Appalti - Area Produzione

È la funzione che si occupa della gestione dei rapporti commerciali con i clienti e fornitori (effettivi e potenziali).

5.0 - Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del MOGC 231 e nella presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i Destinatari del MOGC 231, (Amministratore, Organi Sociali, dipendenti, procuratori aziendali nonché i collaboratori, e tutte le altre controparti contrattuali), devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico Aziendale;
- il presente Modello 231;
- la normativa Antiriciclaggio;
- le procedure P-2 (approvvigionamento) - P.3 (Gestione del Personale) - P.4 (vendita di servizi) e le linee guida aziendali nonché, più in generale, tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, relativi a qualsiasi operazione/attività che coinvolga l'ente nella famiglia dei delitti di criminalità organizzata trattata nella presente sezione, in aderenza alla previsione dettata dall'art. 24^{ter} d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, in via generale e astratta, è vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 24^{ter} del d.lgs. n. 231/2001.

Principi

Tutte le operazioni/attività devono essere eseguite nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle *policy* e delle procedure/ordini di servizio aziendali, dei valori e delle politiche della società e dentro i limiti delle eventuali deleghe o procure.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto.

Conseguentemente, l'Amministratore, gli organi sociali, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso **obbligo** di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. In particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso;

- **Esistenza di procedure**

L'azienda è dotata di procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure definiscono formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività;

- **Poteri autorizzativi e di firma**

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

- **Tracciabilità**

Tracciabilità delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

- **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati di cui alla presente sezione rilevati da soggetti interni ed esterni all'ente;

- **Riporto all'OdV**

Riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai collaboratori esterni, *partner*, consulenti, anche in forza di apposite clausole contrattuali (cd. clausola 231).

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, (art. 25^{ter} del d.lgs. n. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano le attività sensibili al rischio reati associativi e di rilievo transnazionale, al fine di mitigare il rischio commissione reato ai Destinatari si elenca:

1. l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato in merito al rispetto della normativa ambientale;
2. il **divieto di avvalersi**, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della **manodopera** fornita da **soggetti illegalmente presenti** sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
3. la necessità che tutte le procedure interne della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di **immigrazione e di lavoro**, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera;
4. l'obbligo di mantenersi **aggiornati ed informati** sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente sezione di Parte Speciale;
5. l'obbligo di approfondire la **conoscenza della clientela**, al fine di valutare/ovvero consentire all'azienda di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
6. l'obbligo di **mantenere traccia** di tutte le varie fasi dei processi aziendali;
7. l'obbligo di **scegliere dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori** sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
8. non corrispondere **compensi, provvigioni o commissioni a terzi** ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, **in misura non congrua** rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
9. l'obbligo di stipulare **condizioni con i clienti con processi decisionali trasparenti** e ricostruibili nel tempo; previa autorizzazione da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
10. l'obbligo di stipulare condizioni con i clienti con **forme integralmente documentate**, (cartacea e/o elettronica);
11. l'obbligo di **raccogliere dati e informazioni** sui clienti in modo completo ed aggiornato;
12. **l'obbligo di segnalare** all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale.

La WEM-Waste Engineering Management s.r.l. s.r.l. inserisce, inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, **la cd. clausola 231**, ovverosia un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno;
- b) di non essere mai stati condannati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- c) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno.

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

6.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti, doveri e poteri dell'Organismo di Vigilanza, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24^{ter} d.lgs. n. 231/2001.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I **compiti di vigilanza** dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente parte speciale 05 – delitti di criminalità organizzata, ex art. 24^{ter} sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute;
- monitorare le operazioni di **sponsorizzazione e finanziamento** eventualmente approvati dalla Società in favore di associazioni del Terzo Settore, (no profit, ONLUS, club service, etc.);
- proporre, ove necessario, che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- esaminare eventuali **segnalazioni** specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV: nessun obbligo di flusso informativo (salvo verifica di evento rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001).

VERIFICA DELL'ODV: non è prevista alcuna verifica, salvo i casi in cui venga comunicata l'insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione ovvero i casi di verifiche eccezionali dell'ODV.